

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018**

**627/2018/E/GAS**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI IN  
MATERIA DI ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS,  
RELATIVI ALL'ANNO SOLARE 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1044<sup>a</sup> riunione del 5 dicembre 2018

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas, recante "Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas", come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 40/2014/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 11, comma 2, della deliberazione 40/2014/R/gas prevede, per le imprese distributrici di gas, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della deliberazione 40/2014/R/gas, l'obbligo di comunicazione dei dati relativi agli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente a quello in cui avviene la comunicazione;
- l'articolo 2, comma 7, della deliberazione 40/2014/R/gas prevede, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della suddetta deliberazione non si applicano agli esercenti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale che non hanno effettuato la separazione societaria tra le attività di distribuzione e vendita;
- successivamente alla scadenza di cui al precedente alinea, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, ha riscontrato il mancato invio dei dati relativi all'anno solare 2017 di cui sopra da parte di alcune imprese distributrici;
- in esito a tale riscontro, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, al fine di consentire alle imprese di ottemperare agli obblighi di comunicazione, ha riaperto eccezionalmente il sistema telematico di raccolta dei dati relativi agli

accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, dal 9 maggio 2018 al 15 maggio 2018;

- alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione, con riferimento ai dati relativi all'anno 2017, sette imprese di distribuzione di gas, elencate nella Tabella A allegata alla presente deliberazione;
- gli obblighi di comunicazione sono strumentali alla vigilanza dell'Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria;
- l'azione di vigilanza viene esercitata a partire dall'analisi dei dati comunicati dalle imprese distributrici ed è, pertanto, fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, della deliberazione 40/2014/R/gas, intimando alle imprese distributrici elencate nella Tabella A l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati

**DELIBERA**

1. di intimare alle imprese distributrici elencate nella Tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro e non oltre il 28 dicembre 2018, all'adempimento, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11, comma 2, della deliberazione 40/2014/R/gas per l'anno solare 2017;
2. di dare mandato, al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici elencate nella Tabella A e di provvedere, per tali imprese, alla riapertura del sistema telematico per permettere l'adempimento agli obblighi di comunicazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*